

# Camera dei Deputati Commissione X Attività produttive, commercio e turismo

# Audizione sull'Atto del Governo n. 90

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE

8 maggio 2014











# Valutazione generale del provvedimento

Perseguire politiche di promozione dell'efficienza energetica negli usi finali, come ribadito nella proposta della Commissione Europea del pacchetto "Clima 2030", resta uno dei nodi centrali delle strategie di crescita sostenibile dell'Unione Europea. In tale ambito, R.E TE. Imprese Italia ritiene che il nostro Paese, anche visto l'alto livello dei costi dell'energia sostenuti dalle imprese e dalle PMI in particolare, possa giocare un ruolo esemplare considerato un quadro normativo caratterizzato da elevato potenziale di crescita per molti settori economici tra i quali, quello della domotica, della riqualificazione energetica dell'edilizia, della climatizzazione e, in particolare, della generazione distribuita. Per sfruttare al meglio le opportunità che derivano dalla lotta ai cambiamenti climatici e dallo sviluppo della *green economy* su scala non solo Europea occorre puntare con decisione ad un rinnovamento totale del modo di utilizzare l'energia nel nostro Paese: dalla centrale di produzione del chilowattora sino alla presa di corrente del consumatore finale, rete elettrica inclusa.

Il recepimento della Direttiva 2012/27 del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE, rappresenta quindi l'occasione per il nostro Paese di introdurre un quadro realmente incentivante e di sostegno per tutta la filiera produttiva e distributiva collegata ai settori dell'efficienza energetica.

Dalla lettura del provvedimento, si ritiene tuttavia che **tale occasione rischia di andare perduta** in quanto non si riscontrano i presupposti normativi, gli strumenti finanziari e le risorse per dare realmente impulso al settore dell'efficienza energetica che rappresenta il pilastro centrale della *green economy*.

A nostro parere, per cogliere tutte le potenzialità che il mercato dell'efficienza energetica può offrire, è doveroso uno sforzo maggiore. Questo permetterebbe non solo di assicurare il raggiungimento degli obiettivi quantitativi di risparmio energetico, ma, soprattutto, di favorire lo sviluppo di un mercato capace di creare crescita e occupazione in uno dei settori che offre importantissime opportunità per



l'economia del Paese, cogliendo le opportunità di innovazione per micro, piccole e medie le imprese nazionali del settore e di contribuire maggiormente alla creazione di nuova occupazione.

Un quadro di sostegno all'efficienza più incisivo porterebbe, in aggiunta, enormi benefici in termini di riduzione dei costi per i consumatori, risparmio sulla bolletta energetica, riduzione della dipendenza energetica, benefici nella bilancia commerciale dei singoli Paesi.

Occorre uno sforzo concreto, supportato anche da maggiori risorse, per superare le barriere che hanno rallentato l'efficientamento energetico del Paese.

Non si comprende come il Governo non abbia ritenuto opportuno avviare, su di uno schema di decreto così rilevante, un processo preventivo di condivisione e confronto con le categorie economiche che invece, a nostro avviso, sarebbe stato necessario per un corretto e più equilibrato recepimento della Direttiva.

# Osservazioni e proposte

La Direttiva Europea riconosce esplicitamente, all'articolo 5, un **ruolo guida del settore pubblico** nell'ambito dell'efficienza energetica garantendo che, dal 1° gennaio 2014, il 3% della superficie coperta utile totale degli edifici riscaldati e/o raffreddati di proprietà del Governo centrale e da esso occupati (esclusi quelli con superfice inferiore a 500 m²) sia ristrutturata ogni anno per rispettare i requisiti minimi di prestazione energetica di cui all'articolo 4 della direttiva 2010/31/CE. Sempre l'articolo 5 della Direttiva 2012/27, al comma 6, concede agli Stati membri

la possibilità di utilizzare un <u>approccio alternativo</u>, purché sia comunque conseguito, entro il 2020, un volume di risparmio energetico negli edifici ammissibili di proprietà del Governo centrale o da esso occupati almeno equivalente alla riqualificazione del 3% della superficie.

Nel recepire la Direttiva, il provvedimento evidenzia la scelta di optare per l'approccio alternativo che viene quantificato in almeno 0,04 Mtep per il periodo 2014-2020. Rispetto all'obiettivo nazionale complessivo di risparmio energetico posto all'articolo 3, pari a 15,5 Mtep di energia finale conteggiati dal 2010 al 2020, il contributo del settore pubblico rappresenta quindi una modestissima



percentuale dell'impegno nazionale. Si evidenzia, in proposito, che nella relazione annuale dell'aprile 2013 prevista dalla Direttiva stessa e redatta dal Ministero dello Sviluppo Economico, l'obiettivo di risparmio di energia primaria da ottenere al 2020, relativo al settore pubblico, è stato quantificato in 1.26 Mtep pari al 6% dell'obiettivo nazionale fissato in 20 Mtep (rispetto ai consumi di energia primaria). Questa riduzione, in termini di obiettivi minimi raggiungibili, testimonia le difficoltà inerenti lo sblocco degli investimenti nella Pubblica Amministrazione e conferma anche che le attuali misure vigenti si dimostrano inefficaci. Si vuole ricordare che lo spirito della Direttiva è quello di affidare la riqualificazione energetica del settore pubblico al settore privato al fine di ottenere il duplice obiettivo di promuovere investimenti e, parallelamente, di ridurre i costi energetici della Pubblica Amministrazione.

Nello schema di provvedimento, a nostro avviso, il ruolo dei soggetti privati non emerge, anzi, si evince la messa in moto di un apparato burocratico costoso e farraginoso che evidenzia le lacune programmatorie del nostro Paese e l'assenza di una reale *governance* di sistema, con un modello che sembra essere orientato esclusivamente su pochi interventi di grande dimensione. Tre ministeri concertanti (Ambiente, Infrastrutture e Sviluppo economico) e l'Agenzia del demanio sono chiamati, entro il 30 novembre di ogni anno, a predisporre un programma di riqualificazione energetica degli immobili della P.A. centrale. Le Pubbliche Amministrazioni, con il supporto di altri soggetti a vocazione pubblica (ENEA e GSE S.p.A.), assicurano il monitoraggio dei dati.

Peraltro, il vincolo di efficientamento della PA viene circoscritto alle amministrazioni centrali; in questo modo viene meno lo spirito della Direttiva, che dovrebbe affidare un ruolo esemplare a tutta la PA. In proposito, riteniamo necessario estendere l'impegno agli edifici pubblici di tutta la pubblica amministrazione, compresa quella territoriale e locale.

In questo contesto il comma 2, dell'art. 5, inoltre fa riferimento alle risultanze delle diagnosi energetiche che, dalla lettura del comma 13 del medesimo articolo, si evince siano condotte dall'ENEA e dal GSE senza specificare chiaramente i modi, i tempi e i costi.



R.E TE. Imprese Italia ritiene opportuno che la realizzazione degli interventi, diagnosi energetiche comprese, debba essere sfruttata come occasione per mettere in moto il settore privato anche grazie all'utilizzo dell'apposito Fondo richiamato al comma 12 dell'articolo 5. In questo senso va chiarito il ruolo di ENEA, che deve essere di supporto alle Amministrazioni ma in nessun caso esecutore di interventi. In aggiunta, evitando di ricorrere alla società GSE S.p.A. - la cui attività potrebbe ricadere in termini di costo sulle tariffe elettriche - occorrerebbe utilizzare gli strumenti già esistenti senza appesantire l'apparato burocratico. Si evidenzia che in tema di efficienza energetica sulle Pubbliche Amministrazioni la Consip S.p.A. ha realizzato appositi bandi per soggetti privati che potrebbero essere funzionali alla realizzazione del programma di interventi di riqualificazione energetica individuato dal comma 2 dell'articolo 5.

Si ricorda che, in base all'attuale requisito di superficie lorda superiore ai 500 m2 secondo i parametri della direttiva coinvolge 2 .904 occupazioni di proprietà e ad uso governativo per un totale di 13.763.975 m2 senza introdurre dei criteri prioritari per iniziare dagli edifici meno performanti sul piano energetico. A tal riguardo, considerato che il passaggio alla soglia di 250 m² è previsto già dal 9 luglio 2015, si propone di utilizzare tale requisito per individuare gli immobili oggetto di intervento e di introdurre criteri di priorità nel comma 2 dell'articolo 5 per incidere sugli edifici che oggi sprecano più energia. Si segnala che la direttiva richiede che le misure di efficienza energetica siano destinate prioritariamente agli edifici con la più bassa prestazione energetica.

A tal riguardo si propongono i seguenti correttivi:

#### All'articolo 5 sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e trasporti, l'Agenzia del demanio e il Ministero dello sviluppo economico, il quale esercita le funzioni di impulso e coordinamento, predispongono entro il 30 novembre di ogni anno, a decorrere dal 2014, un programma di interventi di riqualificazione energetica degli immobili della Pubblica Amministrazione coerente con la



percentuale indicata al comma 1, basato su criteri di priorità di intervento nel tempo e coerente con il Programma di Razionalizzazione degli Acquisti della P.A. e con gli strumenti messi a disposizione da CONSIP S.p.A., e promuovono, altresì, le attività di informazione e di assistenza tecnica eventualmente necessarie alle pubbliche amministrazioni interessate dal comma 1, anche tramite CONSIP S.p.A., propri enti e società collegate. Le stesse Amministrazioni, con il supporto dell'ENEA, assicurano coordinamento, la raccolta dei dati e il monitoraggio necessario per verificare lo stato di avanzamento del programma, promuovendo la massima partecipazione delle Amministrazioni interessate e la pubblicità dei dati sui risultati raggiunti e sui risparmi conseguiti. Nella redazione del programma, si tiene, altresì, conto delle risultanze dell'inventario, predisposto in attuazione dell'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2012/27/UE, contenente informazioni sulle superfici e sui consumi energetici degli immobili della Pubblica Amministrazione, dei dati sui consumi energetici rilevati nell'applicativo informatico IPer gestito dall'Agenzia del Demanio nonché delle risultanze delle diagnosi energetiche."

In merito al comma 15, che prevede un portale informatico ENEA per i consumi delle utenze pubbliche, al fine di non creare duplicazioni di piattaforme con relativi aumenti di costi a carico della collettività si ritiene opportuno sfruttare la già esistente piattaforma denominata "Sistema informativo integrato" (nel seguito SII) prevista dall'articolo l-bis della legge 13 agosto 2010, n. 129. Tale piattaforma è finalizzata alla gestione delle informazioni relative ai consumi di energia elettrica e di gas dei clienti finali, nonché informazioni sui punti di prelievo ed ai dati identificativi dei clienti finali, compresi i dati sulle relative misure dei consumi di energia elettrica e di gas.

Si ritiene pertanto necessario sopprimere il comma 15 dell'articolo 5.

In riferimento al **Regime obbligatorio di efficienza energetica (articolo 7)** e alla scelta politica di voler raggiungere più del 60% dell'obiettivo di risparmio energetico cumulato nazionale (come riporta il comma 3) attraverso lo strumento



dei **certificati bianchi** di cui al decreto del 28 dicembre 2012, si evidenziano le seguenti criticità.

Il suddetto meccanismo dei titoli di efficienza energetica non costituisce, nel settore dell'edilizia e dell'impiantistica, un vero incentivo per gli operatori e per il mercato ma rappresenta piuttosto una forma complessa, non alla portata delle piccole e medie imprese che operano su scala territoriale, che viene utilizzata prevalentemente dagli stessi soggetti obbligati (società di distribuzione di energia elettrica e gas) che investono per proprio conto. In questo senso si propongono le seguenti misure:

- individuazione nel provvedimento di una percentuale vincolante di risparmio energetico nazionale cumulato da ottenere attraverso altri sistemi di incentivo quali, ad esempio, quelli relativi alle detrazioni fiscali che dovranno, dal 2016, essere stabilizzate;
- abbassamento delle soglie dimensionali minime per l'accesso al meccanismo dei certificati bianchi
- l'eliminazione, relativamente ai progetti realizzati tramite schede standardizzate, della non cumulabilità dei titoli di efficienza con altri incentivi statali introdotta dall'art. 10 del Decreto Ministeriale relativo alla "Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi" pubblicato in GU n.1 del 2-1-2013

In merito alla soglia di accesso ai progetti standardizzati, si propone la riduzione da 20 tep/anno a 15 tep/anno della dimensione minima definita nella Linee Guida relative al meccanismo dei certificati bianchi. A motivazione della proposta si ribadisce l'opportunità di agevolare iniziative presentabili anche a livello di singoli operatori o, comunque, a livello regionale, estendendo così a più soggetti l'opportunità di presentare progetti per l'ottenimento dei titoli di efficienza energetica. L'eliminazione del divieto di cumulo, sempre con riferimento alle sole



schede standardizzate si rende opportuna, a nostro avviso, dal momento in cui si collega il regime obbligatorio di efficienza energetica al meccanismo dei certificati bianchi per una quota così significativa dell'obiettivo di risparmio energetico nazionale. Come è noto, sono i progetti scaturenti dalle schede standardizzate, per la loro semplicità, ad essere a misura di piccola e media impresa ed il divieto di cumulo ha di fatto rappresentato una barriera di accesso per le PMI al meccanismo. L'aver attribuito al meccanismo dei certificati bianchi il raggiungimento del 60% dell'obiettivo pone le premesse per il superamento, ancorché parziale di detto divieto, per evitare delle discriminazioni controproducenti per tutto il sistema produttivo nazionale.

## All'articolo 7 si prevede pertanto l'aggiunta del seguente comma:

"9. Con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da adottarsi entro 60 giorni, dall'entrata in vigore del presente decreto, si provvede all'aggiornamento delle linee guida per la preparazione, esecuzione e valutazione dei progetti e per la definizione dei criteri e delle modalità per il rilascio dei certificati bianchi, al fine di ridurre a 15 tep/anno la quota minima di risparmio netto integrale necessaria per presentare progetti standardizzati."

L'articolo 7 contiene inoltre alcune disposizioni relative al Conto termico che, però, non consentono di superare le profonde complessità burocratiche che hanno reso tale strumento di incentivazione difficilmente accessibile e poco utilizzato.

Senz'altro positiva è la previsione, contenuta nell'articolo 8, comma 9 (**Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell'energia**), di prevedere programmi di finanziamento per le PMI, anche se occorre evidenziare come le risorse destinate a tale scopo risultano irrisorie. A tal riguardo si propone di destinare i 300.000 di euro/anno (articolo 8, comma 11) che il decreto stanzia in favore dell'Enea per la realizzazione di banche dati (art. 8, comma 5) e per l'esecuzione dei controlli della



conformità delle diagnosi (articolo 8, comma 6), direttamente al finanziamento degli *audit* per le PMI.

Banche dati e controlli dovrebbero essere realizzati senza ulteriori oneri economici da altri soggetti quali l'Autorità per energia, l'Agenzia delle dogane, il GSE, ecc.. Inoltre, ci appare assolutamente improprio il ruolo affidato all'ENEA in materia di attività di controllo sulle imprese.

Nell'ambito dell'efficientamento dei consumi e dei risparmi energetici è quanto ormai urgente affrontare il tema della misura come unico meccanismo di tutela dei consumatori finali e per la contabilizzazione reale dei consumi. L'articolo 9 del provvedimento affronta tale tema in maniera inadeguata aggravando ancor più l'attuale situazione. I clienti finali necessitano di chiarezza nella fatturazione ed è quindi fondamentale eliminare le fatturazioni che si basano su consumi stimati. Con l'avvento della nuova tecnologia dei misuratori e l'ormai consapevolezza dei clienti, non è ammissibile che le fatturazioni si basino ancora su dati stimati che generano necessariamente nel tempo fatturazioni di conguaglio.

Come rappresentato in altre occasioni, i conguagli possono generare elementi di criticità quali ingenti fatturazioni, poca chiarezza nelle bollette ed insoddisfazione nei clienti finali, in un mercato che dovrebbe essere, invece, sempre più dinamico.

Si rammenta, in particolare, che le fatture di conguaglio – che possono riguardare consumi fino a cinque anni precedenti- insistono sulle piccole e medie imprese ancora in maniera frequente e generano un danno ingente sulle stesse alterando le previsioni dei consumi mensili e il mancato recupero dell'IVA per fatture già contabilizzate nei bilanci degli anni precedenti.

## Per tali ragioni si suggeriscono le seguenti modifiche all'articolo 9:

Il comma 6 lettera a) punto 2) è modificato come segue " le informazioni sulla fatturazione devono essere rese disponibili sulla base dei contratti vigenti nel libero mercato e nel rispetto dell'attuale normativa nel mercato di tutela" Il comma 6 lettera ) punto 4) è abrogato



Il comma 6 lettera b) punto 1) è modificato come segue " dati cumulativi relativi ad almeno cinque anni precedenti o al periodo dall'inizio del contratto di fornitura, se inferiore. I dati devono corrispondere agli intervalli per i quali sono state fornite informazioni di fatturazione".

Al comma 7 lettera c) punto 3) la parola "consumatori" è sostituita con "clienti finali"

La consapevolezza dei clienti finali in merito ai propri consumi, è l'elemento fondamentale per il risparmio e l'efficienza di energia elettrica e gas. I clienti finali, qualora lo richiedessero, devono essere messi in condizione di poter ottenere i dati del proprio contatore anche attraverso strumenti informatici, piattaforma web o posta elettronica.

In particolare i clienti finali, o soggetto terzo da essi delegato, potrebbero poter accedere alla piattaforma informatica già esistente, il SII, per l'analisi dei consumi e tutte le informazioni utili per il risparmio e l'efficienza.

Paradossale è la previsione di cui al comma 4 lettera d) dell'articolo 10 che, allo scopo di promuovere l'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento, introduce un costo per gli operatori della cogenerazione, che non trae fondamento da normative europee e che, anzi, si muove in palese contrasto con la normativa vigente. Ci si riferisce all'obbligo di dotazione di misuratori del calore utile per tutti gli impianti ad eccezione di quelli sotto i 50 KWe. Al riguardo l'articolo 10 comma 5 del D.Lgs n. 20/2007 prevede un'esenzione per potenze sino ad 1 MWe.

R.E TE. Imprese Italia chiede pertanto che tale disposizione sia abrogata. Si ritiene inoltre opportuno, al fine di snellire gli adempimenti amministrativi in capo agli operatori, di inserire all'articolo 10 il seguente comma aggiuntivo:

"18. Il GSE S.p.A, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico e TERNA garantiscono che gli adempimenti degli operatori in termini di qualificazione degli impianti, iscrizione ai portali e all'anagrafe, siano



armonizzati entro il 31 dicembre 2015 in un unico processo al fine di evitare duplicazioni".

Si propone inoltre, in riferimento all'articolo 11, di abrogare la lettera f) di tale articolo in quanto non attinente alla Direttiva Europea. Tale disposizione modifica i criteri di ordine nell'ambito della priorità di dispacciamento rilegando la cogenerazione all'ultimo posto rispetto alle fonti rinnovabili (programmabili e non) con possibili future implicazioni negative per tale tecnologia produttiva e per il relativo settore.

In aggiunta, le lettere d) ed e) si pongono il fine di riformare in modo strutturale la disciplina del mercato elettrico, demandando all'Autorità per l'energia l'introduzione di norme per individuare la partecipazione della generazione distribuita, delle fonti rinnovabili, della cogenerazione e della domanda al funzionamento del mercato all'ingrosso ed ai mercati ad esso collegati (bilanciamento, riserva e altri servizi di sistema). Si rileva che una riforma di tale portata, le cui implicazioni sono diverse, non dovrebbe essere sottratta alla valutazione politica del Parlamento e delegata ad un'autorità tecnica ma, al contrario, dovrebbe essere fatta confluire in un provvedimento più organico previo preliminare coinvolgimento da parte degli operatori e tramite un'opportuna analisi di impatto sui consumatori finali.

I cambiamenti intervenuti negli ultimi anni nella capacità di generazione impongono una riforma organica del mercato elettrico che tuttavia deve ispirarsi ai principi contenuti nella Strategia Energetica Nazionale. L'assetto attuale risente dell'assenza di un disegno strategico complessivo che ha reso possibile l'approvazione di provvedimenti spot e parziali che aumentando in maniera sperequata i costi per piccole imprese e famiglie rispetto ai consumatori energivori, lo hanno a nostro avviso danneggiato, oscurando i benefici concorrenziali dello stesso.



In tale provvedimento si intravede una vaghezza che potrebbe generare errori già determinati in passato affidando ad un'autorità tecnica un'ampia discrezionalità. A nostro avviso si necessita un provvedimento complessivo che ,in maniera globale, possa determinare criteri chiari e equi che possano riequilibrare l'ormai sperequata situazione che incombe sulle piccole e medie imprese.

La riforma del mercato elettrico dovrebbe partire dai criteri di partecipazione alla generazione distribuita considerandone i benefici e rendendola non gravosa ed onerosa per i piccoli impianti per passare al bilanciamento, mercato ancora opaco dove sussistono rendite che oggi, in maniera efficiente, potrebbero essere eliminate riducendo così il carico sulla collettività.

Altrettanto critiche risultano le disposizioni contenute agli articoli 12 e 13. In particolare, con riferimento all'articolo 12:

- Manca il raccordo tra norme tecniche esistenti e norme tecniche da emanare;
- Viene nuovamente assegnato un ruolo improprio ad ENEA sulla formazione, in quanto la potestà legislativa in questo campo è esclusiva delle regioni;
- Tra i vari commi si fa confusione tra certificazione e qualificazione.

Più in generale i regimi di qualificazione/certificazione previsti non risultano coerenti con lo spirito di cui all'articolo 16 della Direttiva.

Per quanto riguarda l'articolo 13, si rischia di compiere nuovamente gli errori visti in fase di attuazione della Direttiva sulle fonti rinnovabili in materia di qualificazione degli installatori FER. In particolare, per rilanciare il settore dell'efficienza è importante il ruolo della qualificazione delle imprese, che deve essere però implementata con modelli compatibili con il nostro sistema economico costituito da piccole e medie imprese ed in coerenza con le competenze legislative in materia.

Al contrario, l'articolo 13 prevede un programma di formazione il cui obiettivo non risulta chiaro ed i cui criteri e modalità di definizione non risultano in alcun modo



praticabili. Anche in questo caso si prevede un ruolo affidato all'ENEA che dovrebbe essere di competenza delle Regioni.

Si ritiene inoltre opportuno segnalare, nell'ambito dell'articolo 14, l'esigenza di intervenire nello schema di provvedimento inserendo una norma interpretativa in tema di contratto servizio energia. La diversa applicazione dell'aliquota IVA che discende da una differente interpretazione del contratto servizio energia, come definito nel decreto interministeriale di cui all'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. n. 412/1993, e successive modificazioni, e come integrato dall'Allegato II al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115.

Si fa presente che alcuni soggetti, anche di diritto pubblico (Provincia di Napoli Direzione Gestione Risorse e Funzionamento Edifici Scolastici e la Provincia di Modena), danno della norma citata una interpretazione di maggior favore chiedendo al fornitore l'applicazione di una aliquota IVA al 10%, mentre altri, fedeli alle direttive dell'Agenzia delle Entrate che ha fornito una «propria lettura della norma» impongono una aliquota IVA al 22%. Tale diverso orientamento che incide sul costo finale del servizio, causando evidenti discriminazioni tra operatori di uno stesso comparto, deve essere corretto favorendo una interpretazione univoca della norma auspicabilmente nella direzione di favorire gli interventi di efficienza energetica focus strategico della SEN (IVA10%).

Ne discende la necessità, non più differibile, di chiarire in modo definitivo ed univoco le norme per l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata al 10% per i contratti di Servizio Energia quando destinati agli usi finali e, in particolare, per l'uso "domestico". In tale ambito, l'agevolazione IVA è un tassello fondamentale per promuovere l'efficienza nelle realtà di edilizia popolare che, tra l'altro, sono quelle con i sistemi edificio/impianto maggiormente obsoleti. Infatti, in tali realtà non vi sono le risorse economiche per intervenire e l'agevolazione fiscale del 65%, per come è concepita (credito di imposta), non può dispiegare i propri effetti.



Gli effetti economici per gli utenti finali sono duplici:

- 1) individuare, attraverso il prefinanziamento delle ESCo, le risorse economiche necessarie alla realizzazione degli interventi di riqualificazione;
- 2) facilitare il recupero delle risorse economiche necessarie a sostenere gli investimenti effettuati.

La norma di interpretazione autentica, che sarebbe auspicabile poter integrare all'articolo 14 dello Schema in oggetto, è la seguente (proposta di comma aggiuntivo):

"8. Considerate le finalità per cui sono rese le prestazioni di servizi nell'ambito del contratto servizio energia, come definito nel decreto interministeriale di cui all'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, come integrato dall'Allegato II al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, la nozione di contratto servizio energia si interpreta nel senso che non comporta alcuna fornitura di combustibile al cliente, con conseguente trasferimento della proprietà di tale bene dal fornitore al cliente stesso, in quanto la trasformazione e l'erogazione dell'energia, a prescindere dalla fonte con cui viene prodotta, forma oggetto delle prestazioni di servizi erogate nell'ambito del contratto servizio energia stesso."

In merito al Fondo nazionale per l'efficienza energetica di cui all'articolo 15, riterremmo infine opportuno introdurre, tra le sue finalità, la seguente lettera f) "messa in sicurezza e ammodernamento della rete elettrica per usi civili e non domestici nel caso di utenze alimentate in bassa tensione".

Crediamo infatti che una vera strategia di politica energetica non possa che porre al centro dei propri obiettivi quello di intervenire anche sugli impianti energivori e obsoleti presenti nelle case, negli uffici, nei negozi e condomini, come anche evidenziato da una ricerca del Censis presentata in occasione della Fiera E.TECH, in data 16 Novembre 2011.

